

LE NOVITÀ DEL MOTU PROPRIO *MITIS IUDEX DOMINUS IESUS*

Premesse

Ringrazio per l'occasione di questo incontro, che mi permette di continuare il prezioso ed indispensabile lavoro di integrazione tra l'azione giuridica del nostro Tribunale Ecclesiastico Regionale e l'intensa azione pastorale che ha come soggetto, e non solo come destinatario, la famiglia, nella ricchezza delle esperienze già in atto e nella prospettiva di nuove collaborazioni che proprio la riforma di Papa Francesco chiede a tutte le Chiese di realizzare.

Mi scuso se in alcuni passaggi la mia deformazione di canonista potrà emergere al punto da oscurare la ricchezza delle riflessioni teologiche che ci sono state appena proposte. Spero in questo spazio di tempo di riuscire a offrire almeno un quadro sintetico delle questioni senza produrre troppa allergia per l'apparente rigidità delle norme canoniche.

Provo ad articolare la riflessione intorno ad alcune domande, che possano andare al di là degli scoop o delle semplificazioni giornalistiche. Ovviamente lascerò o susciterò altre domande e dubbi, che sono a loro volta motore di tutte le istanze di formazione che si stanno pensando e programmando per il prossimo futuro.

Perché un processo giudiziale per accertare la nullità del matrimonio?

Si capisce il senso delle norme canoniche sul processo di nullità del matrimonio solo se non si dimentica che un matrimonio nullo è un fatto di particolare gravità che non coincide con la semplice constatazione che quel matrimonio sia fallito. Tanti, infatti, possono essere i motivi di fallimento di un progetto nuziale, e tra questi il più grave, perché mina fin dall'inizio il sacramento, è proprio il fatto che esso possa essere stato nullo e quindi non sia mai sostanzialmente esistito, anche se i due possono aver vissuto insieme per lungo tempo e provato a costruire quell'unione come se fosse un matrimonio.

La nullità è, quindi, la verità sostanziale che il processo giudiziale deve dichiarare e non costruire, con tutti i limiti umani che entrano in gioco nell'accostare e accertare una verità che precede la decisione del giudice.

La scelta della Chiesa di accertare la nullità del matrimonio con un processo risponde ad alcuni principi che cercano di arginare gli influssi negativi dei limiti umani che possono offuscare o deformare la verità.

In modo sintetico richiamo questi elementi che hanno determinato la struttura dei processi di nullità del matrimonio:

- a. La richiesta di almeno uno degli interessati;
- b. L'intervento di un giudice terzo rispetto agli interessati, perché non ci si limiti al convincimento maturato dai coniugi;
- c. La necessità di un collegio giudicante, composto almeno di tre giudici, perché la verità non sia deformata dall'umano coinvolgimento con le vicende, spesso dolorose, delle parti;
- d. La tutela di alcuni diritti dei fedeli, da quello di vedere riconosciuta la verità del loro stato di vita a quello di difesa e del contraddittorio, che consentano di ricostruire la verità anche laddove sia forte la contrapposizione tra come le parti abbiano vissuto le scelte e i fatti della loro relazione;
- e. La presenza di una figura che "difenda" il valore del vincolo coniugale, che gode il favore del diritto, riconoscendo e affermando che il matrimonio non è un bene solo dei due coniugi, ma un bene pubblico che edifica la Chiesa stessa e la sua santità;
- f. La possibilità di appellare contro una decisione ritenuta ingiusta, perché si ritiene che non sia stata assunta nel rispetto della verità e dei principi che regolano in modo essenziale il matrimonio;

- g. La necessità di avere due sentenze “conformi” per accertare giuridicamente la nullità, cioè due sentenze che diano la stessa risposta e per gli stessi motivi, evitando deformazioni locali e modi errati di intendere la stessa nullità;
- h. La possibilità di riformare sempre una decisione dinanzi a nuove e gravi prove, perché l’unica verità è quella sostanziale e non solo quella processuale.

Questi elementi hanno assunto diverso valore lungo i secoli, determinando organizzazioni diverse sia del processo sia dei tribunali incaricati di accertare la nullità del matrimonio. Alcuni di questi elementi sono stati oggetto della riforma voluta da Papa Francesco, mentre altri sono stati ribaditi come necessari ed indispensabili.

Come si è giunti alla riforma?

Alcuni dei motivi che muovono la riforma voluta da Papa Francesco non sono del tutto nuovi, nel senso che già dopo la promulgazione del Codice del 1983 ci furono occasioni e spunti di riflessioni, ad esempio, in vista di una semplificazione della procedura e di una maggiore celerità dei processi. Ricordo come l’istruzione *Dignitas connubii*, un documento tecnico pubblicato nel 2005 a uso dei tribunali ecclesiastici, già rispondeva alla necessità di precisare la procedura per evitare che il processo si arenasse in passaggi oscuri e complessi. Per le stesse finalità già Benedetto XVI aveva istituito una commissione di esperti con l’incarico di studiare ulteriori riforme della procedura. Con la consultazione voluta da Francesco tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014, emersero da diverse parti richieste per una semplificazione del processo e una maggiore accessibilità, oltre all’eventuale gratuità, delle cause. Tali richieste erano state raccolte nei nn. 98-102 dell’*instrumentum laboris Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione*.

«98. Esiste un’ampia richiesta di semplificazione della prassi canonica delle cause matrimoniali. Le posizioni sono diversificate: alcune affermano che lo snellimento non sarebbe un rimedio valido; altre, a favore dello snellimento, invitano a spiegare bene la natura del processo di dichiarazione di nullità, per una migliore comprensione di esso da parte dei fedeli.

99. Alcuni invitano alla prudenza, segnalando il rischio che tale snellimento e semplificando o riducendo i passi previsti, si producano ingiustizie ed errori; si dia l’impressione di non rispettare l’indissolubilità del sacramento; si favorisca l’abuso e si ostacoli la formazione dei giovani al matrimonio come impegno di tutta la vita; si alimenti l’idea di un “divorzio cattolico”. Propongono, invece, di preparare un numero adeguato di persone qualificate per seguire i casi; e, in America Latina, Africa e Asia, si avanza la richiesta di incrementare il numero dei tribunali – assenti in tante regioni –, e di concedere maggiore autorità alle istanze locali, formando meglio i sacerdoti. Altre risposte relativizzano la rilevanza di tale possibilità di snellimento, in quanto spesso i fedeli accettano la validità del loro matrimonio, riconoscendo che si tratta di un fallimento e non considerano onesto chiedere la dichiarazione di nullità. Molti fedeli considerano però valido il loro primo matrimonio perché non conoscono i motivi di invalidità. Talvolta, da parte di coloro che hanno divorziato, emerge la difficoltà di tornare sul passato, che potrebbe riaprire ferite dolorose personali e per il coniuge.

100. Molti avanzano richieste circa lo snellimento: processo canonico semplificato e più rapido; concessione di maggior autorità al vescovo locale; maggiore accesso dei laici come giudici; riduzione del costo economico del processo. In particolare, alcuni propongono di riconsiderare se sia veramente necessaria la doppia sentenza conforme, almeno quando non c’è richiesta di appello, obbligando però all’appello in certi casi il difensore del vincolo. Si propone anche di decentralizzare la terza istanza. In tutte le aree geografiche, si chiede un’impostazione più pastorale nei tribunali ecclesiastici, con una maggiore attenzione spirituale nei confronti delle persone.

101. Nelle risposte e nelle osservazioni, tenendo conto della vastità del problema pastorale dei fallimenti matrimoniali, ci si chiede se sia possibile far fronte ad esso soltanto per via processuale giudiziale. Si avanza la proposta di intraprendere una via amministrativa. In alcuni

casi si propone di procedere a una verifica della coscienza delle persone interessate all'accertamento della nullità del vincolo. L'interrogativo è se vi siano altri strumenti pastorali per verificare la validità del matrimonio, da parte di presbiteri a ciò deputati. In generale, viene sollecitata una maggiore formazione specifica degli agenti pastorali in questo campo, in modo che i fedeli possano essere opportunamente aiutati.

102. Una più adeguata formazione dei fedeli riguardo ai processi di nullità aiuterebbe, in alcuni casi, ad eliminare difficoltà, come ad esempio quella di genitori che temono che un matrimonio nullo renda illegittimi i figli – segnalata da alcune Conferenze Episcopali africane. In molte risposte si insiste sul fatto che snellire il processo canonico sia utile solo se si affronta in modo integrale la pastorale familiare. Da parte di alcune Conferenze Episcopali asiatiche, si segnala il caso di matrimoni con non cristiani, che non vogliono cooperare al processo canonico».

Tali posizioni furono raccolte e sintetizzate nei nn. 48 e 49 della *Relatio* finale della III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi dell'ottobre 2014.

«48. Un grande numero dei Padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. Tra le proposte sono stati indicati: il superamento della necessità della doppia sentenza conforme; la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità del vescovo diocesano; un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria. Alcuni Padri tuttavia si dicono contrari a queste proposte perché non garantirebbero un giudizio affidabile. Va ribadito che in tutti questi casi si tratta dell'accertamento della verità sulla validità del vincolo. Secondo altre proposte, andrebbe poi considerata la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra battezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento.

*49. Circa le cause matrimoniali lo snellimento della procedura, richiesto da molti, oltre alla preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria, esige di sottolineare la responsabilità del vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio. Tale funzione può essere svolta da un ufficio o persone qualificate (cf. *Dignitas Connubii*, art. 113, 1)».*

La successiva consultazione in vista della XIV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi portò a riprendere ed integrare i due punti nell'*instrumentum laboris*, presentato il 23 giugno 2015.

«114. (48) Un grande numero dei Padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. Tra le proposte sono stati indicati: il superamento della necessità della doppia sentenza conforme; la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità del Vescovo diocesano; un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria. Alcuni Padri tuttavia si dicono contrari a queste proposte perché non garantirebbero un giudizio affidabile. Va ribadito che in tutti questi casi si tratta dell'accertamento della verità sulla validità del vincolo. Secondo altre proposte, andrebbe poi considerata la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra battezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento.

115. Si rileva un ampio consenso sull'opportunità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità matrimoniale. Quanto alla gratuità, alcuni suggeriscono di istituire nelle Diocesi un servizio stabile di consulenza gratuita. Circa la doppia sentenza conforme, larga è la convergenza in ordine al suo superamento, fatta salva la possibilità di ricorso da parte del Difensore del vincolo o di una

delle parti. Viceversa, non riscuote unanime consenso la possibilità di un procedimento amministrativo sotto la responsabilità del Vescovo diocesano, poiché alcuni ne rilevano aspetti problematici. Diversamente, c'è maggiore accordo sulla possibilità di un processo canonico sommario nei casi di nullità patente.

Riguardo alla rilevanza della fede personale dei nubendi per la validità del consenso, si rileva una convergenza sull'importanza della questione e una varietà di approcci nell'approfondimento.

116. (49) Circa le cause matrimoniali lo snellimento della procedura, richiesto da molti, oltre alla preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria, esige di sottolineare la responsabilità del Vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio. Tale funzione può essere svolta da un ufficio o persone qualificate (cf. DC, art. 113, 1).

117. Si avanza la proposta che in ogni Diocesi siano garantiti, in maniera gratuita, i servizi di informazione, consulenza e mediazione collegati alla pastorale familiare, specialmente a disposizione di persone separate o di coppie in crisi. Un servizio così qualificato aiuterebbe le persone ad intraprendere il percorso giudiziale, che nella storia della Chiesa risulta essere la via di discernimento più accreditata per verificare la reale validità del matrimonio. Inoltre, da diverse parti, si richiede un incremento e un maggior decentramento dei tribunali ecclesiastici, dotandoli di personale qualificato e competente».

Nel frattempo, il 27 agosto 2014 Papa Francesco istituì una nuova commissione con il compito di studiare la riforma del processo di nullità. I lavori della commissione terminarono nella primavera del 2015 e le conclusioni furono affidate al Papa.

Il 15 agosto Papa Francesco firmò il motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, che fu presentato l'8 settembre ed entrò in vigore l'8 dicembre scorso.

In tal modo le questioni riguardo ai processi di nullità matrimoniale furono sottratte alle successive discussioni del Sinodo, e per questo motivo se ne trova cenno solo nel n. 244 dell'esortazione post-sinodale *Amoris laetitia*. Ma si capisce la riforma del processo di nullità solo se la si legge nell'insieme del percorso sinodale che ha portato all'*Amoris laetitia* e se non la si rende una sorta di corpo estraneo ed indipendente. La riforma risponde, quindi, allo stesso sguardo sulla ricchezza del matrimonio e della famiglia, e sulla necessità di formazione, custodia, accoglienza e vicinanza che muove l'azione pastorale della Chiesa verso le coppie e le famiglie.

Quali sono i principi intorno a cui è costruita la riforma?

Il motu proprio riscrive ben 21 canoni del Codice (dal can. 1671 al can. 1691), quelli del titolo dedicato ai processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio, per cui non si affianca semplicemente alla normativa precedente, ma la riforma del tutto, mantenendo ovviamente i riferimenti necessari alle altre norme del Libro VII del Codice che identificano le varie figure che agiscono nel processo e indicano le norme generali da applicare nel caso in cui i nuovi canoni non prevedano altre disposizioni speciali.

Inoltre il motu proprio include 21 articoli denominati "Regole procedurali", in cui si dettagliano alcuni modi di applicazione dei rinnovati canoni del Codice.

Nell'introduzione del motu proprio lo stesso Papa Francesco ha richiamato e indicato i principi intorno a cui è costruita la riforma del processo.

Mi limito a richiamare gli elementi più significativi che bisogna non perdere di vista per far in modo che «la nuova normativa sia recepita e approfondita, nel merito e nello spirito, specialmente dagli operatori dei Tribunali ecclesiastici, per rendere un servizio di giustizia e di carità alle famiglie» (FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 12 marzo 2016).

Il Papa richiama una duplice motivazione che ha originato la necessità di riformare il processo: la preoccupazione della salvezza delle anime, fine supremo di tutto l'ordinamento canonico, e «l'enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati».

La conseguenza sono le disposizioni emanate non per favorire la nullità del matrimonio, ma «la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio». Non si introducono, quindi, nuovi capi di nullità. Apro qui una breve parentesi sul fatto che non si possa in alcun modo leggere l'art. 14 § 1 delle Regole procedurali come un elenco di motivi di nullità, in quanto in alcuni casi elenca motivi di nullità già presenti, in altri casi indica alcuni fatti che possono essere indizio di prova della nullità, a volte anche per capi diversi. Anche la questione della fede dei nubendi, e della loro consapevolezza circa il valore sacramentale delle nozze, pur presente nei documenti pre e post sinodali citati in precedenza, non è stata ulteriormente affrontata nel corso dei lavori dell'Assemblea ordinaria del Sinodo. L'art. 14 § 1 delle Regole procedurali non entra nella questione se non indicando come la mancanza di fede possa «generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà».

Dai motivi illustrati, e che sono all'origine della riforma del processo, deriva la scelta di non prevedere una via amministrativa per l'accertamento della nullità, come in parte richiesto nei lavori sinodali, ma di ribadire la via giudiziale perché «lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario».

Il Papa ha poi elencato i criteri fondamentali della riforma in otto punti.

- I. È sufficiente una sola sentenza che dichiari la nullità. Viene così abolito il principio della “doppia sentenza conforme”.
- II. Si prevede la possibilità di affidare le cause in primo grado a un giudice unico, chierico, sotto la responsabilità del Vescovo, così da evitare ogni lassismo.
- III. Il Vescovo stesso è giudice. È un principio già contenuto nel Codice, ma che la riforma voluta da Francesco ha accentuato per sottolineare che anche il giudicare è uno dei modi in cui il Vescovo attua il compito di pastore e capo dei fedeli a lui affidati.
- IV. È istituita una nuova procedura, denominata “processo più breve”, da applicarsi nei casi in cui la nullità sia «sostenuta da argomenti particolarmente evidenti». Tale processo è affidato al Vescovo come giudice unico.
- V. L'appello alla Sede Metropolitana.
- VI. Si riconosce alle Conferenze Episcopali il compito di rendere accessibili le cause ai fedeli, di provvedere alla realizzazione della prossimità tra fedeli e giudice, e di assicurare la gratuità delle procedure, «salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali».
- VII. Si ribadisce la possibilità di appellare alla Sede Apostolica, espressione del legame di tutte le Chiese con la Sede di Pietro.
- VIII. Si prevedono norme proprie e specifiche per le Chiese cattoliche di rito orientale, con il motu proprio *Mitis et misericors Iesus*, promulgato con le stesse modalità e nelle stesse date.

Quali sono le novità entrate in vigore?

Provo ora a ripercorrere brevemente alcune delle novità introdotte dalla riforma così da richiamare i modi in cui i principi sono stati realizzati e sono ora da applicare.

Le procedure

Con l'entrata in vigore della riforma oggi sono possibili per la richiesta della nullità del matrimonio tre procedure, e non più solo due come nella normativa precedente.

Sono sempre procedure giudiziali in cui si cerca di accostare la verità riguardo all'esistenza o meno del sacramento nuziale.

Per le due precedenti forme di processo sono state introdotte alcune novità che comportano uno snellimento e una semplificazione delle procedure.

Completamente nuova è, invece, la procedura del processo più breve, seppur sia stata costruita sul modello di una forma processuale, quella del processo contenzioso orale, che era già prevista nel Codice ma che resta tassativamente vietato utilizzare nelle cause di dichiarazione della nullità del matrimonio (cfr. can. 1691 § 2).

Le tre possibili procedure sono:

1. *Il processo ordinario.* (cfr. cann. 1675-1682)

Si applica quando le due parti siano in conflitto, o una delle due non sia interessata e non partecipa, o quando il caso sia particolarmente complesso e la nullità debba essere provata con un'adeguata raccolta delle prove e una loro approfondita valutazione.

Si è snellita soprattutto la prima parte del processo, quella necessaria ad avviare la raccolta delle prove.

Si è introdotta la possibilità che in primo grado ci sia un giudice unico, chierico, a seguire la procedura e a emettere la sentenza finale, con l'aiuto e la consulenza di due assessori, cioè chierici o laici che non hanno titoli accademici nell'ambito del diritto canonico, ma siano persone di onesta condotta di vita (cfr. can. 1424). È anche possibile che il collegio giudicante sia composto da un chierico, come presidente, e due laici.

Si è abolito l'appello obbligatorio per avere la doppia conforme.

Durata del processo: circa un anno, se la causa non presenta intoppi soprattutto nella fase istruttoria e se tutti cooperano in modo adeguato e rispettano i tempi stabiliti sia dalla normativa sia dal giudice.

2. *Il processo documentale.* (cfr. cann. 1688-1690)

Si applica quando la nullità si evince da un documento «*che non sia soggetto a contraddizione o ad eccezione alcuna*» (can. 1688). Si applica solo per pochi casi di nullità, e cioè quando la nullità è conseguenza di «*un impedimento dirimente o del difetto della forma legittima, purché sia chiaro con eguale sicurezza che non fu concessa la dispensa, oppure del difetto di un mandato valido in capo al procuratore*» (can. 1688).

Richiede una partecipazione minima delle parti.

Affidato a un giudice unico.

Durata del processo: da poche settimane a pochi mesi.

3. *Il processo più breve.* (cfr. cann. 1683-1687)

La più grande e significativa novità della riforma. Si applica quando entrambe le parti siano concordi nel chiedere tale procedura e la nullità sia evidente, cioè non siano necessari particolari approfondimenti istruttori (cfr. can. 1683).

Ha tempi e soggetti ben determinati. Lo accetta il Vicario Giudiziale del tribunale competente, che lo affida a un istruttore incaricato di raccogliere le prove in un'unica sessione (giornata?) e di esprimere il suo parere sulla fondatezza della nullità, insieme a quello di un assessore. Raccolto anche il parere del Difensore del Vincolo, il Vescovo come giudice emette la sentenza, la scrive e la notifica alle parti.

Se il Vescovo non è convinto della nullità, non emette una sentenza negativa, ma rinvia la causa al processo ordinario, così che siano approfonditi i punti complessi o incerti.

Durata del processo: da un minimo di circa 60 giorni, fino a pochi mesi a seconda dei tempi di lavoro dell'istruttore, del Difensore del vincolo e del Vescovo.

La preparazione della richiesta di una causa

Nelle Regole procedurali (cfr. artt. 2-4) si dedica ampio spazio all'azione di accompagnamento delle coppie separate e al percorso, chiamato indagine pre-giudiziale o pastorale, che, con l'aiuto di figure diverse che vanno dal parroco agli specialisti del diritto, possa condurre alla presa di coscienza dei motivi della nullità e alla formulazione dell'istanza (libello) per introdurre la causa al tribunale competente.

Così, infatti, afferma l'art. 2: «*L'indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve. Tale indagine si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria*».

Riguardo ai soggetti, l'art. 3 afferma che «*la stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall'Ordinario del luogo*».

L'art. 4, invece, sottolinea la finalità dell'indagine pastorale, chiamata a «*raccoglie gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indagherà se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità*».

L'importanza di questo percorso è richiamata al n. 244 dell'*Amoris laetitia* (che recupera la proposizione n. 82 della *Relatio* del Sinodo ordinario), dove si ribadisce la necessità di «*mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale*» (*Amoris laetitia* n. 244).

La formazione degli operatori

La formazione non è una novità introdotta dalla riforma, anche se nell'art. 8 § 1 delle Regole procedurali si chiede che il Vescovo «*nelle diocesi che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo si preoccupi di formare quanto prima, anche mediante corsi di formazione permanente e continua, promossi dalle diocesi o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale per le cause matrimoniali da costituirsi*».

In realtà, applicare una riforma così radicale chiede un profondo rinnovamento in tutti gli operatori, nell'ambito giuridico e pastorale, perché lo stesso Francesco ha ribadito che i provvedimenti da lui voluti «*hanno un obiettivo eminentemente pastorale: mostrare la sollecitudine della Chiesa verso quei fedeli che attendono una rapida verifica sulla loro situazione matrimoniale*» (FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 12 marzo 2016).

Snaturare tale obiettivo sarebbe tradire la riforma stessa, che chiede una radicale conversione per tutti gli operatori giuridici, come ancora Papa Francesco ha avuto modo di affermare: «*Vi ringrazio per il vostro impegno in favore della giustizia e vi esorto a viverlo non come un mestiere o peggio come un potere, ma come un servizio alle anime, specialmente quelle più ferite*». Si tratta, quindi, di attuare una rinnovata azione giuridica che non perda di vista la sua natura ecclesiale, si spogli di tutto ciò che diventa ostacolo all'accoglienza del «*legittimo desiderio di giustizia*» di molti fedeli, e sia capace di un vero «*servizio di giustizia e di carità alle famiglie*».

Allo stesso tempo, Francesco ha più volte ricordato lo stretto rapporto tra azione giuridica e azione pastorale, come affermava già nella sua prima allocuzione alla Rota Romana del gennaio 2014: «*La dimensione giuridica e la dimensione pastorale del ministero ecclesiale non sono in contrapposizione, perché entrambe concorrono alla realizzazione delle finalità e dell'unità di azione proprie della Chiesa. L'attività giudiziaria ecclesiale, che si configura come servizio alla verità nella giustizia, ha infatti una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana. Tale attività costituisce un peculiare sviluppo della potestà di governo, volta alla cura spirituale del Popolo di*

Dio, ed è pertanto pienamente inserita nel cammino della missione della Chiesa. Ne consegue che l'ufficio giudiziario è una vera diaconia, cioè un servizio al Popolo di Dio in vista del consolidamento della piena comunione tra i singoli fedeli, e fra di essi e la compagine ecclesiale. Inoltre, cari Giudici, mediante il vostro specifico ministero, voi offrite un competente contributo per affrontare le tematiche pastorali emergenti».

Mi sembra di poter scorgere in queste parole la feconda relazione che ci è chiesto di alimentare tra l'azione più tecnicamente giuridica, che resta azione ecclesiale e quindi pastorale, e quella stessa azione e riflessione pastorale, che è chiamata ad accogliere anche il contributo competente che gli operatori del diritto canonico possono offrire dinanzi alle nuove sfide del nostro tempo.

Accanto, quindi, alla preparazione «di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacrano in modo prioritario a questo servizio ecclesiale» (*Amoris laetitia*, n. 244), sarà necessario pensare a una variegata formazione rivolta a diversi operatori.

Penso ai sacerdoti nella loro formazione permanente, con cui si potrebbero affrontare sia riflessioni sul senso dello sposarsi in Chiesa e quindi sulla formazione e accompagnamento delle coppie verso il sacramento nuziale, sia offrire altri strumenti per accompagnare le coppie in crisi, o separate. La riforma di Papa Francesco, come ho ricordato prima, riconosce proprio ai parroci un ruolo non indifferente nell'accompagnare il necessario discernimento in vista di una possibile richiesta di nullità del matrimonio fallito.

Penso, allo stesso modo, ai tanti laici che sono impegnati nella pastorale familiare, sia nella preparazione dei fidanzati, sia nei gruppi famiglie o in esperienze di movimenti ecclesiali attenti alla vita e spiritualità familiare, sia nelle forme più specialistiche di accompagnamento, come coloro che mettono a disposizione tempo e competenze nei consultori di ispirazione cattolica.

Penso, infine, alla formazione di futuri sacerdoti, diaconi, o operatori pastorali, anche in vista di un servizio di più stretta collaborazione con il tribunale e con l'azione pastorale che Papa Francesco ritiene indispensabile per aiutare chi si accosta alla dichiarazione di nullità o vorrebbe poterlo fare.

Mi limito, a questo punto, a segnalare ancora due novità più tecniche, che però rispondono alla necessità di un rinnovato processo e ne manifestano i principi "pastorali".

Il tribunale competente

Nella riforma voluta da Papa Francesco cambiano i criteri di individuazione del tribunale competente. Prima era quello del domicilio canonico del convenuto o del luogo della celebrazione del matrimonio. Erano possibili anche il tribunale del domicilio della parte attrice o del luogo dove si dovessero cercare la maggior parte delle prove, ma in questi casi era necessario il consenso del Vicario giudiziale del tribunale di domicilio della parte convenuta, che doveva essere interpellata per esprimere il suo parere in merito. Il principio rispondeva alla necessità di coinvolgere la parte convenuta, che era considerata quella "più debole" perché chiamata in giudizio e magari restia a collaborare.

Ora il nuovo can. 1672 pone sullo stesso piano il tribunale del luogo del matrimonio, del domicilio o quasi-domicilio canonico di una delle due parti, il luogo dove si dovranno cercare la maggior parte delle prove. Questa scelta risponde al principio della "prossimità" tra i fedeli e il giudice, così che non ci siano troppi impedimenti all'accesso al tribunale più vicino e sia possibile sperimentare un fattivo collegamento tra il tribunale e la pastorale familiare diocesana.

La scelta dei Vescovi della nostra regione, confermata dalla Segnatura Apostolica, è stata di rinnovare la competenza del tribunale regionale, che ora diventa tribunale interdiocesano a norma del can. 1673 § 2. Tale scelta nasce dal riconoscimento della positività e ricchezza del lavoro realizzato in 77 anni di attività, oltre alla valorizzazione delle competenze degli operatori e alle difficoltà che avrebbe comportato la decisione di istituire in ogni Diocesi specifici tribunali per le dichiarazioni di nullità.

Allo stesso tempo, la scelta fatta obbliga il tribunale regionale a costruire una sempre maggiore rete di collaborazioni e "prossimità" non solo con i Vescovi, che saranno giudici nei processi più brevi

dei loro fedeli, ma anche con gli operatori pastorali che in vario modo saranno da coinvolgere nella realizzazione della riforma.

Anche questa serata è un tassello di tale impegnativo lavoro di avvicinamento, rinnovamento e fattiva collaborazione.

Il valore delle dichiarazioni delle parti

Tra le tante novità più tecniche previste dalla riforma, mi soffermo solo sul cambiamento introdotto dal nuovo can. 1678 riguardo al valore delle dichiarazioni delle parti. Si è passati dal sospetto (Codice del 1917), per cui le affermazioni delle parti non facevano prova perché interessate, alla benevolenza (Codice del 1983), per cui potevano fare prova laddove supportate anche solo da ammennicoli o indizi, alla possibilità che da sole facciano prova piena, quando non ci siano elementi che le confutino e sia provata la credibilità delle parti stesse.

Questo cambiamento risponde alla giusta attenzione alle persone, che sono chiamate a loro volta a rispondere in coscienza delle proprie affermazioni e che dovrebbero accostare la causa di nullità per vedere accertata la verità sostanziale, di cui sono loro in primo luogo i soli protagonisti e testimoni, senza cedere alla tentazione di deformare tale verità per l'ottenimento di un interesse personale.

Proprio l'attuazione dei percorsi di accompagnamento e di indagine pre-giudiziale sarà un valido strumento per aiutare le parti a prendere coscienza della propria vicenda e del valore della nullità, creando occasioni per smorzare le contrapposizioni e per giungere a purificare le intenzioni e gli interessi che motivano la scelta di rivolgersi al tribunale ecclesiastico.

In conclusione

Avendo abusato della vostra pazienza, concludo il mio intervento ringraziandovi per l'attenzione e affidando alla vostra misericordia queste riflessioni ancora confuse, perché nascono dai passi incerti che questa riforma ci ha chiesto di intraprendere su strade in parte nuove, dalla necessità di riscoprire ricchezze che le norme canoniche vorrebbero custodire e che spesso si sono offuscate o smarrite, e dai miei limiti, visto che io per primo mi sento discepolo e non maestro, bisognoso di imparare e di lasciarmi provocare da chi ho incontrato, incontro e incontrerò nel desiderio di compiere per loro quel bene che è custodito nella verità della loro condizione e delle loro vite.

Grazie!

d. Alessandro Giraudò